

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) DI CUI
ALL'ART. 14 DEL D.LGS. N. 150/2009.**

Approvato con deliberazione GC n° 14 del 25.01.2012

Art. 1

Istituzione

1. E' istituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) tra l'Unione dei Comuni della Versilia ed i Comuni di Massarosa e Stazzema con gli scopi e secondo le modalità indicate nella Convenzione approvata con deliberazione CC n° 121 del 21/12/2010.

Art. 2

Ambito di operatività

1. L'OIV esercita le proprie funzioni nei confronti degli enti sottoscrittori della convenzione suddetta.

Art. 3

Composizione

1. L'OIV è composto da tre componenti, due individuati secondo la normativa ed i regolamenti vigenti ed uno nominato tra i segretari comunali degli enti aderenti. Il Segretario del singolo Ente non partecipa alle sedute quando sia oggetto di esame la propria attività gestionale.

Art. 4

Durata in carica

1. L'OIV rimane in carica per 3 anni decorrenti dalla data della nomina, e può essere confermato per un solo ulteriore triennio consecutivo.

Art. 5

Competenze

1. All'OIV compete:

a) proporre al presidente dell'Unione ed ai sindaci dei comuni aderenti, la valutazione del personale con qualifica dirigenziale e degli incaricati di posizione organizzativa (ove apicali);

a) bis – data la struttura organizzativa dell'Unione dei Comuni della Versilia, all'OIV compete la proposta di valutazione degli incaricati di posizione organizzativa e del dirigente dell'Unione, da effettuarsi tramite relazione avente quale destinatario il Presidente dell'Unione;

b) monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e dei controlli interni, nell'ambito dell'Unione e dei comuni aderenti;

b) bis – Validare le proposte relative ai documenti di programmazione e controllo prima dell'adozione da parte dei competenti organi e prima della relativa messa on-line sul sito web

c) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del sistema premiante del personale dipendente, nell'ambito dell'Unione e dei comuni aderenti;

d) redigere la graduatoria ai fini dell'attribuzione del premio della performance individuale al personale dipendente dell'Unione e dei comuni aderenti, sulla base della valutazione effettuata dal personale con qualifica dirigenziale o dagli incaricati di P.O. (ove apicali), con facoltà di richiedere la riformulazione delle valutazioni per omessa, parziale, erronea o irragionevole applicazione dei criteri di valutazione;

e) validare la relazione sulla performance dell'Unione e dei comuni aderenti;

f) verificare i risultati e le buone pratiche in tema di pari opportunità;

g) curare, con periodicità annuale, la realizzazione di indagini sul benessere organizzativo del personale dipendente dell'Unione e dei comuni aderenti.

2. All'OIV compete altresì:

- a) garantire la corretta applicazione di linee guida, metodologie e strumenti predisposti dalla Commissione indipendente per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CIVIT);
- b) promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs 150/2009, da parte dell'Unione e dei comuni aderenti;
- c) riferire al presidente dell'Unione, ai sindaci dei comuni aderenti, alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la Funzione Pubblica ed alla CIVIT in ordine ad eventuali criticità riscontrate nell'esercizio delle proprie competenze;
- d) relazionare con periodicità annuale, al presidente dell'Unione ed ai sindaci dei comuni aderenti, sul livello di funzionamento del sistema di valutazione, della trasparenza e dei controlli interni;
- e) ogni altra competenza eventualmente attribuitagli dalla legge.

Art. 6
Valutazione dei Dirigenti e delle PO

1. La quantificazione economica e l'assegnazione della retribuzione di risultato ai Dirigenti o alle Posizioni Organizzative (ove apicali), così come l'adozione degli atti di organizzazione eventualmente necessari per la definizione delle modalità individuative ed erogative della stessa, rientrano nella competenza dell'Organo di vertice dell'Amministrazione che vi provvede sulla base della proposta e della validazione effettuata dall'O.I.V. che in tal senso potranno avvalersi del supporto degli uffici competenti.
2. L'OIV procede alla definizione della proposta di valutazione suddetta sulla base di quanto stabilito dal Regolamento dell'Ente per la Misurazione e Valutazione della Performance.

ART. 7

Convocazioni

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione della *Performance* si riunisce almeno una volta a bimestre su convocazione del Presidente, anche telefonica (tramite skype) o per mail, che ne comunica l'ordine del giorno.
2. La convocazione deve aver luogo almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza.
3. La convocazione informa, oltre che dell'ordine del giorno, della sede e dell'ora della riunione.

ART. 8

Validità delle adunanze

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance è validamente costituito quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e quando sia presente la maggioranza degli stessi.
2. Le decisioni sono adottate collegialmente.

ART. 9

Dimissioni

1. In caso di dimissioni presentate da componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, si provvede alla nomina dei nuovi componenti entro il termine dei successivi quarantacinque giorni.
2. I componenti subentrati dovranno prendere atto delle operazioni in corso.
3. A seguito di cessazione dalle funzioni, per dimissioni o altra causa e a seguito di nomina in corso di anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in

cui il servizio è stato reso.

ART. 10

Pubblicità e verbalizzazione

1. Le adunanze dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance non sono pubbliche.
2. Dei relativi lavori viene redatto verbale di sintesi a cura del segretario.
3. Il verbale è approvato seduta stante o nella seduta successiva.
4. Le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge 241/90 si applicano alle attività di valutazione.

Art. 11

Struttura tecnica permanente di supporto

1. L'Unione ed i Comuni che aderiscono alla convenzione possono costituire una struttura tecnica permanente di supporto dell'OIV.

Art. 12

Audizioni

1. L'OIV può disporre audizioni di segretari comunali, dirigenti, incaricati di P.O., dipendenti, ed ogni altro soggetto, ove ritenuto utile ai fini dell'espletamento dell'attività.

Art. 13

Struttura tecnica permanente di supporto: competenze

1. Alla struttura tecnica permanente di supporto dell'OIV compete, ove istituita,

attuare le direttive, gli indirizzi e le decisioni dell'OIV.

2. La struttura, nell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, opera alle dirette ed esclusive dipendenze dell'OIV.

3. I componenti della struttura non possono far parte dell'OIV.

4. La costituzione della struttura non importa spesa alcuna.

Art. 14

Struttura tecnica permanente di supporto: attività

L'ufficio di cui all'art. 19 dà attuazione, anche avvalendosi dell'ufficio comune associato del personale, alle direttive dell'OIV per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'OIV medesimo e, in particolare:

a) si relaziona con i segretari degli enti aderenti e con gli uffici comunali per garantire l'attuazione delle direttive generali ricevute;

b) assiste l'OIV nello svolgimento delle attività richieste per l'espletamento dei processi di misurazione e valutazione della performance e per la messa on-line secondo quanto richiesto dal decreto n.150/2010 in termini di trasparenza amministrativa;

c) decide sulle richieste di accesso agli atti;

d) coordina il sistema informativo dell'OIV.

Art. 15

Diritto di accesso

1. L'OIV ha diritto di accesso ad ogni documento ed informazione formati o detenuti dall'Unione o dai comuni aderenti, ritenuti utili dall'OIV stesso per l'esercizio delle proprie attività.

2. Il segretario dell'Unione, i segretari comunali, l'ufficio comune associato del personale, i dirigenti, gli incaricati di P.O. ed i dipendenti tutti sono tenuti a collaborare attivamente con l'OIV, anche ai sensi del Codice di comportamento del personale delle amministrazioni pubbliche.

Art. 16

Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda al contenuto della Convenzione per l'istituzione dell'OIV associato approvata con deliberazione CC n° 121 del 21/12/2010.